

CCCLXVI.

TORNATA DI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1882

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE.

SOMMARIO. *Il deputato Cannella chiede sia dichiarata urgente la petizione inscritta nel n° 2879. — Il deputato Leardi presenta la relazione sopra i bilanci definitivi della spesa dei Ministeri delle finanze e del tesoro. — Il deputato Borgnini chiede sia inscritta nell'ordine del giorno la proposta di legge per l'aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato. — Seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento — Parlano i deputati Ricotti, Capo, Mocenni, relatore, il ministro della guerra. — Seguitasi la discussione del disegno di legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali e gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra — Parlano il relatore Maurigi, i deputati Ricotti, Compans e Mocenni. — Osservazioni sull'ordine del giorno del presidente del Consiglio e del deputato Massari. — Il presidente dà lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Vollaro al ministro degli affari esteri sulla nostra politica in Egitto. — Il deputato Martini F. presenta la relazione sullo stato di definitiva previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per il 1882. — Il deputato Branca presenta la relazione sullo stato di definitiva previsione del bilancio dell'entrata per il 1882. — Il presidente annuncia un'interpellanza del deputato Morana sopra un disastro avvenuto in Palermo — Il ministro dell'interno si riserva di rispondere alle domande d'interrogazione dei deputati Fazio Enrico e Bonghi già annunciate. — Il presidente annuncia che dallo spoglio dei voti risulta che la Camera non è in numero legale.*

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane.

Il segretario Ferrini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di una

PETIZIONE.

2879. Marziotti Pasquale ed altri cittadini, portieri della Corte d'appello, della Procura generale e del tribunale di Aquila degli Abruzzi, ricorrono al Parlamento per ottenere un miglioramento alla loro infelice posizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannella sul sunto delle petizioni.

CANNELLA. Pasquale Marziotti, uscieri della Corte di appello di Aquila, domanda che siano migliorati gli stipendi degli uscieri e pareggiati a quelli dei Ministeri, delle intendenze di finanza e delle poste. Io pregherei la Camera di voler dichiarare di urgenza questa petizione e, se lo crede, di inviarla alla Commissione presieduta dall'onorevole Righi,

la quale esamina il disegno di legge per riordinamento delle cancellerie giudiziarie.

(L'urgenza è accordata.)

PRESIDENTE. Questa petizione farà il corso prescritto dal regolamento.

CONGEDO.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Rolland chiede un congedo di giorni 15 per motivi di salute. (È accordato.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Leardi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LEARDI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo della spesa del Ministero delle finanze. (V. Stampato, n° 297-A, allegato IX.) Così pure presento la relazione sul bi-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

lancio definitivo del Ministero del tesoro. (V. *Stampato*, n° 297-A, allegato X.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PROPOSTA DEL DEPUTATO BORGNINI SULL' ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgnini ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Ho chiesto di parlare per pregare la Camera di voler iscrivere nell'ordine del giorno il disegno di legge n° 289: trattasi di un breve disegno di legge per l'aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la domanda dell'onorevole Borgnini s'intende ammessa. (È ammessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sul reclutamento.

La Camera ricorda che l'articolo 170 fu sospeso e inviato alla Commissione perchè ne presentasse una nuova dizione, conforme ai voti espressi da vari deputati.

La nuova dizione proposta dalla Commissione è la seguente:

« Art. 170. L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito pei sott'ufficiali in congedo illimitato a' sensi dell'articolo 133, è applicato ai sott'ufficiali sotto le armi alla data del 1° luglio 1882.

« Il disposto dell'articolo 126, e quello del secondo capoverso dell'articolo 129 della presente legge è applicato ai militari di seconda categoria delle classi ascritte al primo luglio all'esercito permanente, e il disposto dell'articolo 126 è applicato anche alle classi di seconda categoria ascritte alla data stessa alla milizia mobile, della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito. »

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. A me pare che dovrebbe esser convenuto che tutti gli articoli di questa nuova legge, pei quali non si fa esplicita eccezione con questo articolo transitorio n° 170, debbano applicarsi senza restrizione a

tutti i militari che trovansi sotto le armi, o in congedo illimitato, o che verranno sotto le armi nell'avvenire. Se ho ben compreso l'eccezione fatta, quest'articolo 170 produce queste due conseguenze importantissime: l'una di prorogare l'obbligo di servizio da 9 anni a 12 a tutte le seconde categorie che trovansi attualmente ascritte all'esercito permanente, od alla milizia mobile; e su questo effetto di retroattività nella applicazione della nuova legge, io ho nulla da osservare, perchè è cosa molto utile all'esercito, e d'altra parte l'obbligo del servizio per 9 anni era dato alla 2^a categoria non a scelta degli uomini che ne facevano parte, ma per legge; così possiamo, senza urtare nei principii generali di legalità, con nuova legge prolungare questo obbligo a 12 anni.

Ma l'altra conseguenza che deriva da questo articolo transitorio, è molto più grave e forse meno legale. Con questo articolo di legge verremmo ad imporre agli attuali sott'ufficiali sotto le armi un nuovo obbligo di servizio. Invece di essere liberati da ogni loro obbligo militare di prima e seconda linea, dopo compiti gli 8 anni, li obblighiamo a servire ancora due anni nella milizia mobile. Questo è utile militarmente, ma non so se sia ugualmente giusto; imperocchè la ferma di 8 anni assunta dai sergenti è una ferma volontaria, o meglio è un contratto bilaterale. Il militare ascritto nell'esercito ha due strade da scegliere, quella ordinaria della ferma di 12 anni, dei quali 3 sotto le armi, il resto in congedo illimitato, ovvero quella di 8 anni sotto le armi colla promessa che, dopo percorsi questi 8 anni di servizio sotto le armi, è esente da ogni altro obbligo di servizio nella milizia mobile. Ora io mi rivolgerei ai magistrati e domanderei loro: è veramente possibile di modificare queste condizioni di fatto e di diritto? Ad un sott'ufficiale che ha accettato questo carico del servizio di 8 anni sotto le armi, per essere poi dopo libero, possiamo noi dire, farete ancora 2 anni nella milizia mobile? Mi pare che qui la questione si complica assai; ed io credo che in nessuna delle precedenti leggi si sia ammessa una simile disposizione.

Io presento questa considerazione a quelli che sono più competenti di me per risolverla nel senso di giustizia vera e legale.

CAPO. Domando di parlare.

RICOTTI. Osservino bene che qui si tratta d'un contratto bilaterale tra il Governo ed il sott'ufficiale: il sott'ufficiale si è obbligato a servire per 8 anni, ma in compenso è stato esonerato da ogni obbligo per gli altri quattro anni, che mancherebbero per compiere i 12 della ferma ordinaria. Ora invece veniamo a modificare la disposizione

precedente, e gli accogliamo un nuovo obbligo di servizio.

Vorrei ancora rivolgere una domanda all'onorevole relatore.

In quest'articolo di legge non so se sia compresa l'applicazione dell'articolo in cui si riduce la ferma di cavalleria a soli 4 anni.

MOCENNI, *relatore*. No, no!

RICOTTI. Si tace dunque su questo punto. Vuol dire che domani quando la legge sia promulgata, la ferma di tutti i soldati che oggi sono in cavalleria è ridotta a 4 anni. (*Voci. No! no!*)

Ma, se si tace, avverrà appunto quello che io dico. Noi abbiamo votato la disposizione che stabilisce la ferma di cavalleria a 4 anni.

FERRERO, *ministro della guerra*. Per l'avvenire, cioè per quelli che verranno sotto le armi nel 1882.

RICOTTI. Sta bene. Finora però non si è mai dato questa interpretazione alle nuove leggi. Secondo la legge vigente i soldati di cavalleria avevano l'obbligo di servire sotto le armi per 5 anni, oggi vien fuori un'altra legge e dice che gli uomini di cavalleria hanno l'obbligo di servire per 4 anni; io domando se per quelli che si trovano già in cavalleria arruolati coll'obbligo di servizio per 5 anni, non sia quest'obbligo modificato dalla legge nuova, riducendosi a 4 anni.

Voci. No! no!

RICOTTI. Tuttavia si è usato sempre di specificar bene queste cose; ed ultimamente anche si fece così a proposito della legge sui carabinieri.

La legge antica obbligava i carabinieri al servizio per anni 8; la nuova legge riduceva quest'obbligo a soli 5 anni; ebbene nella legge nuova fu introdotto un articolo, il quale diceva esplicitamente che la nuova ferma di 5 anni non sarebbe stata applicata che agli arruolati dopo il 1° gennaio 1880. Se questo non si fosse detto, la nuova ferma sarebbe stata applicata a tutti.

Ora, se voi nella legge attuale tacete, pare a me che legalmente i soldati di cavalleria ora in servizio avranno diritto ad aver ridotta la loro ferma a 4 anni.

Legalmente io credo che sia così; ma siccome non sono avvocato, così mi rimetto all'opinione di quelli che sono più competenti di me. Quello che posso dire è che in tutte le leggi precedenti, quando si è cambiato il limite della ferma, si è sempre detto da quale epoca decorreva questo cambiamento; invece qui tacendo mi pare che si lasci campo, se non altro, ad un dubbio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo.

CAPO. L'onorevole Ricotti ha mosso due dubbi all'articolo 170 presentato dalla Commissione; il primo cioè che noi portavamo a 12 anni l'obbligo delle seconde categorie; il secondo che noi imponevamo ai sott'ufficiali il dovere di rimanere due anni nella milizia mobile, invece di passarne quattro nella territoriale. L'onorevole Ricotti non poteva non trovare giuste dal punto di vista militare le due eccezioni proposte dalla Commissione; però quanto alla prima, giusta secondo le esigenze militari, egli la trovava legalmente ingiusta; quanto alla seconda, sebbene militarmente giusta, se ne appellava a coloro i quali potevano essere competenti in materia legale, per vedere se era egualmente giusta dal lato legale.

Io potrei rispondere all'onorevole Ricotti con una sola frase: *Salus patriae suprema lex est*. Di fronte alla necessità suprema di avere un esercito, è inutile venire a discutere se la tale disposizione è giusta dal punto di vista militare e legale, e se tal altra è militarmente necessaria e legalmente non giusta.

Ma io mi permetto di osservare che, se non altro, la Commissione ha i precedenti in suo favore, perchè mi pare che in materia di leggi militari si sia fatto sempre così; e che qualche volta anche l'onorevole Ricotti abbia imposto nuovi obblighi agli uomini che si trovavano sotto le armi, sebbene questi avessero fatto un contratto per il quale questi obblighi non eran loro imposti.

RICOTTI. Dica un esempio.

PRESIDENTE. Non interrompa. Continui, onorevole Capo.

CAPO. L'onorevole ministro della guerra, il quale dovrà conoscerli questi precedenti, li riferirà lui; io rispondo alla questione legale, non essendo militare. Però mi permetto di osservare che, se nella presente legge noi, colla disposizione dell'articolo 170, imponiamo ai sottufficiali il dovere di rimanere due anni nella milizia mobile, veramente non mi pare che facciamo loro un gran male, neppure militarmente; perchè io ho inteso ripetere dal generale Ricotti, nelle discussioni su questi diversi disegni di legge militari, che si può senza dubbio morire, e gloriosamente, in servizio del proprio paese sia nella milizia territoriale, sia nell'esercito di prima linea.

Ora se si può morir bene nella milizia territoriale tanto quanto nell'esercito di prima linea, io trovo che si può anche morir bene rimanendo due anni nella milizia mobile. È una necessità per l'esercito, è una necessità per la quale l'onorevole ministro della guerra crede di evitare alcune difficoltà, che gli si potrebbero presentare in caso di mobilitazione dell'esercito. Di maniera che, di fronte a que-

sta necessità, io credo che la Camera non potrebbe non votare l'articolo 170 come lo abbiamo proposto.

Ma io devo aggiungere ancora un'altra osservazione. Spesso sento discorrere dei diritti di questi sott'ufficiali di fronte allo Stato; e questi diritti noi li abbiamo accresciuti colla presente legge: per esempio, abbiamo dato loro la facoltà di tornare nell'esercito dopo due anni che ne erano lontani, mentre che colla legge precedente avevano il diritto di tornarci dopo un anno solo. Di poi noi abbiamo aperto a questi sott'ufficiali carriere, le quali francamente sono invidiate da coloro i quali hanno attitudine e studi superiori a quelli che essi hanno; io so, per esempio, di sott'ufficiali i quali sono perfino arrivati ad avere stipendi da 2000 a 2800 lire all'anno. Ora se questi benefizi si sono dati a questi sott'ufficiali, io trovo ragionevole, e trovo necessario, che qualche cosa si faccia anche nella legge presente per evitare il pericolo, che il giorno in cui il paese avrà bisogno del proprio esercito, non trovi quel numero di sott'ufficiali necessario perchè l'esercito possa entrare in campagna in perfetto assetto di guerra. Quindi dopo queste osservazioni, e dopo quegli esempi, che certamente il ministro della guerra ed il mio egregio collega il relatore della Commissione citeranno all'onorevole Ricotti, io sono sicuro che la Camera vorrà accettare l'articolo 170 così come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLA GUERRA. Se vuol parlare prima l'onorevole relatore, io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MOCENNI, relatore. A quello che hanno detto gli onorevoli Capo e Ricotti per spiegare alla Camera che cosa si voglia con la sostituzione di un nuovo articolo 170 a quello primitivo del presente disegno di legge, io non ho da fare alcuna aggiunta, perchè credo che tutti gli onorevoli colleghi abbiano inteso che si tratta di applicare ai sott'ufficiali, i quali si troveranno alla data del 1° luglio 1882 sotto le armi, il maggior obbligo di due anni di servizio nella milizia mobile, imposto dall'articolo 133 quale noi lo abbiamo votato, ed agli uomini delle quattro ultime classi di seconda categoria l'aumento di quattro anni di servizio, perchè noi trovammo che era giusto estendere alla seconda categoria gli stessi obblighi della prima categoria. In sostanza questo è lo scopo dell'articolo transitorio che noi proponiamo. Per assecondare però i giusti desideri dello onorevole Ricotti, io mi sono permesso di presen-

tare a nome della Commissione ancora una piccola aggiunta, come terzo paragrafo di questo articolo transitorio, nella quale sarà spiegato che la riduzione di ferma non sarà applicabile agli uomini di cavalleria attualmente ascritti all'esercito e che queste riduzioni saranno applicabili soltanto agli uomini di quest'arma, che verranno sotto le armi in forza delle future leggi di leva annuale. Dimodochè, per questo lato, io credo che non potrà nascer più nessun dubbio.

Circa la necessità d'applicar subito alle 4 classi di 2^a categoria il nuovo principio stabilito, mi pare che neppur per questo possa esservi più dubbio alcuno; e lo stesso onorevole Ricotti ammette che sia una cosa necessaria. Di più aggiungo che abbiamo realmente dei precedenti nelle leggi di reclutamento altre volte approvate dal Parlamento, e particolarmente nelle leggi del 19 luglio 1871 e 9 giugno 1875. Coll'articolo 13 della prima di queste leggi si imponeva realmente un aumento di servizio agli uomini di 1^a e 2^a categoria, e lo stesso, presso a poco, si faceva con l'articolo 15 della seconda. Cosicchè io credo che sopra questo punto non vi possa essere nessuna difficoltà da parte della Camera.

In quanto poi all'obbligo maggiore, che vogliamo imporre ai sott'ufficiali che si trovano adesso sotto le armi, io devo attenuare l'effetto che questa misura potrebbe forse fare sulla Camera, facendo riflettere, che non sono molti i sott'ufficiali che si allontanano dall'esercito dopo 8 anni di servizio; e che la Camera che fu sempre così benefica per il benemerito corpo dei sott'ufficiali, ha adottato tali e tanti provvedimenti, che tutti quelli che vogliono servire fedelmente l'esercito, almeno la maggioranza, restano sotto le armi e prendono la rafferma; quindi a questi non sarà neppure il caso di applicare questo maggiore servizio nella milizia mobile.

Ciò premesso, e considerato che la Camera coi suoi voti e con le sue ripetute istanze ha fatto manifesto al Ministero, il suo vivo desiderio di provvedere ai quadri della milizia mobile, a noi sembra che non si possa obbedire a queste istanze se non che introducendo nell'articolo transitorio questa disposizione. Rifletta la Camera, che qualora non volesse approvare questo articolo transitorio, il maggiore obbligo che noi stiamo per imporre di 2 anni a questi sott'ufficiali, non troverebbe il suo compenso se non che a partire da oggi pel nono anno, cosicchè si deplorerebbe nella milizia mobile la deficienza nei quadri dei sott'ufficiali, che si deplora adesso.

Ed detto questo, io esorto la Camera senz'altro a votare l'articolo transitorio come la Commissione lo ha proposto.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLA GUERRA. Dopo quanto è stato detto dall'onorevole Capo e dall'onorevole relatore, mi resta veramente poco da aggiungere. Però richiamerò ancora l'attenzione della Camera sulle disposizioni dello articolo 15 della legge 7 giugno 1875 che estendeva anche ai sott'ufficiali, malgrado le precedenti disposizioni, l'obbligo di servire nella milizia territoriale fino al compimento del 39° anno. Quindi la legge avrebbe un precedente. Anche lo stesso onorevole Ricotti ha riconosciuto che non c'è grande differenza dal servire nella milizia mobile o nella milizia territoriale.

Quanto all'estensione della presente legge alle classi di seconda categoria, non credo vi possano essere difficoltà perchè vi sono in proposito molti precedenti. E poi qui non v'è nessun contratto bilaterale. È una determinazione del Governo, consigliata dalle esigenze del servizio.

Quanto agli effetti di questa disposizione relativamente ai sott'ufficiali, dirò alla Camera che essa avrà per effetto di procurarci due sergenti per ogni compagnia di milizia mobile. I sergenti che vengono congedati annualmente, dopo soli otto anni di servizio, sono circa 800. Fra questi si può calcolare che un 300 in media, in base alla nuova legge sugli ufficiali di complemento, potranno avere la promozione a sottotenenti di complemento. Ne resterebbero dunque circa 500 per classe; e quindi si può calcolare su quasi due sergenti per compagnia di milizia, locchè sarà molto utile.

Io non credo di dover aggiungere altro; e prego la Camera di voler approvare l'articolo quale fu proposto dalla Commissione d'accordo col ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Io non insisto sulle obiezioni da me sollevate.

L'onorevole Capo però ha accennato che precedentemente, anche sotto la mia amministrazione, si erano compiuti degli atti quasi identici a quello che si propone oggi per i sott'ufficiali. L'onorevole ministro ha citato uno di questi fatti. Io però mi permetto di fare le mie riserve su questo punto. L'onorevole ministro ha detto che già altre volte ai sott'ufficiali, che non avevano che l'obbligo di otto anni di servizio, fu applicato anche quello di passare nella milizia territoriale; ed è verissimo. Ma non è come sott'ufficiali che si è loro imposto quest'obbligo. Questo è stato un principio generale, generalissimo, per il quale, quando fu soppressa la guardia nazionale, la cui legge obbligava tutti gli uomini idonei al servizio sino al 50° anno di età, si sono cambiati

questi obblighi negli altri della milizia territoriale, riducendo però il limite di età a 40 anni.

Quindi tutti quelli che avevano meno di 40 anni furono, per questa nuova legge, obbligati al servizio della milizia territoriale. Trattasi ora d'una cosa ben diversa, perchè la disposizione ricordata dall'onorevole Ferrero era di ordine generale e non speciale per i sott'ufficiali. Mentre ora trattasi di applicare un obbligo speciale di servizio ai soli sott'ufficiali e per il solo fatto che sono sott'ufficiali.

Riconosco però coll'onorevole ministro che non trattasi di un nuovo obbligo di grande importanza; ma pure non posso nascondere che si tratterebbe della modificazione di un contratto bilaterale per il solo fatto che è desiderato da uno dei due contraenti, e questi è il Governo.

L'onorevole Capo ha accennato che questo nuovo aggravio imposto ai sott'ufficiali, alla fine dei conti, sarebbe compensato ampiamente da tutti i vantaggi che si sono di recente fatti alla categoria dei sott'ufficiali, come ha pure accennato l'onorevole Mocenni. Ora su questo debbo però dichiarare alla Camera che i vantaggi accordati ai sott'ufficiali, quando cessano dal loro servizio, non sono molto grandi, anzi sono molto limitati, e se noi non li ampliamo grandemente, come fu fatto in Prussia, ed anche in Francia, difficilmente avremo il reclutamento dei sott'ufficiali, nel numero occorrente. Ma, ad ogni modo, questi vantaggi si applicano sinora soltanto a quelli che hanno passati 12 anni sotto le armi, e non a quelli che ne passarono soltanto otto. E poichè noi aggraviamo appunto quelli di otto, ne segue che non c'è compenso, perchè qualunque vantaggio dato a quelli di 12 anni di servizio non può compensare l'aggravio dato a quelli di otto; sono due persone diverse, quindi non si può compensare il vantaggio dell'una col danno dell'altra.

In quanto alla questione della cavalleria, io credo sia veramente utile togliere ogni ragione di dubbio. Ma a questo proposito mi sorge ora nell'animo un altro dubbio. Intendete voi che l'articolo 96 sia applicato a tutti, anche a quelli che si trovano oggi sotto le armi? Io credo di sì; non parlandone, vuol dire che si applica a tutti, secondo la mia teoria: ma io non vorrei che, come ci era un sottinteso prima, che non si applicava alla cavalleria la riduzione della ferma senza esprimerlo nella legge, ci possa essere ora un altro sottinteso, per cui non si applicherebbe l'articolo 96 nuovo a quelli che oggi si trovano sotto le armi. Quindi anche su questo sarebbe bene di sciogliere questo dubbio anche con una semplice dichiarazione dell'onorevole ministro, e non lasciare luogo poi a delle difficoltà nell'applicazione della legge.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MOCENNI, relatore. Secondo gli intendimenti della Commissione, d'accordo coll'onorevole ministro, non vi è nessun dubbio che l'articolo 96 è applicabile a quelli che si trovano sotto le armi. Ma qualunque dubbio abbia potuto sorgere nei giorni scorsi si riferiva agli eventi, alle modificazioni di famiglia avvenute prima dell'arruolamento; ma, per tutto ciò che possa essere avvenuto posteriormente all'arruolamento, io credo d'interpretare anche l'intenzione del Ministero dicendo che l'articolo sarà applicato anche a coloro che si trovano sotto le armi.

MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Per completare il mio concetto circa ai precedenti che autorizzerebbero questa misura relativa ai sott'ufficiali, farò ancora osservare, ad esempio, quanto si è fatto per il passato per gli ufficiali. Pel passato gli ufficiali entravano in servizio in base ad una legge che loro assicurava il diritto di chiedere il riposo dopo trenta anni di servizio, e con date condizioni di età; eppure, ciò malgrado, la legge impose loro di rimanere a disposizione del Governo finchè sono suscettibili di poter prestare un qualche servizio. Dunque anche questo è un altro esempio. Certamente ciò non sarà perfettamente identico a quanto ora si propone per i sott'ufficiali; è una gradazione, una *nuance*, come dicono i francesi, ma in fondo queste disposizioni molto si somigliano. Per conseguenza credo che si possa adottare, senza scrupoli, l'articolo quale è stato proposto.

Riguardo all'estensione dell'articolo 96, le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore sono state fatte d'accordo col Ministero.

Quanto alla cavalleria, se alcuno desiderasse di avere qualche schiarimento riguardo al motivo per cui non si potrebbe assolutamente applicare l'azione retroattiva della legge, dirò che la cavalleria viene ad essere aumentata di circa 3000 uomini, cioè da un organico di 20,500 si passerà ad uno di 23,400. Colla prima leva aumenteremo la cavalleria di soli 2000 uomini, quindi ci mancheranno ancora 900 uomini. Continuando a prelevare il contingente di 6000 uomini, mentre prima non era che di 4000, verremo gradatamente ad avere uomini in esuberanza, ed arriveremo al momento in cui, unitamente alla classe anziana, saremo obbligati a congedare per anticipazione 3000 uomini circa della penultima classe, e infine la classe del 1861 sarà tutta congedata per anticipazione. Questa sola potrà profittare interamente dei benefici della nuova legge.

Questo però sarà unicamente un provvedimento di bilancio.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. La Camera vorrà scusarmi se son costretto a parlare ancora una volta. Ho già detto che non farò alcuna proposta riguardo ai sott'ufficiali, ma le ragioni dette non mi persuadono, quindi mi limiterò a non votare in favore di questo articolo.

Non credo che nella nostra legislazione militare vi sia un precedente precisamente analogo a quello che ci viene oggi proposto.

L'onorevole ministro ha citato dapprima il precedente dell'obbligo del passaggio nella milizia territoriale; ma ho già risposto che la cosa è assai diversa, perchè nel 1876 non si trattava d'un obbligo speciale pei sott'ufficiali, ma di un obbligo generale, d'un obbligo cui tutti i militari con meno di 40 anni d'età erano soggetti. I sott'ufficiali incorrevano in quell'obbligo pel fatto di non aver compiuto 40 anni, non pel fatto d'essere sott'ufficiali. Successivamente il ministro ha ricordato il caso della nuova legge delle pensioni militari del 1865; ma in questa legge delle pensioni del 1865, il Parlamento è andato assai guardingo nell'ammettere i principii di retroattività.

Quando, nel 1865, fu fatta la nuova legge sulle pensioni, queste si aumentarono notevolmente; il che fu un vero vantaggio, ed alla nuova legge fu dato effetto retroattivo in favore di tutti quelli che si trovavano sotto le armi. Però, accanto a questo vantaggio, la nuova legge mise un obbligo nuovo, che ora dirò. Secondo la legge antica, per aver diritto alla pensione erano necessari 30 anni di servizio; e, più propriamente, 25 anni pei subalterni, e 30 per gli ufficiali superiori. La nuova legge pur conservando questo limite di servizio, stabilì che, per avere la pensione, bisognava aver raggiunto un limite di età. Quindi secondo la legge del 1865, per aver diritto alla giubilazione gli ufficiali superiori, oltre ad avere 30 anni di servizio, dovevano avere 52 anni di età. Però un articolo di questa legge stabilì che tutti quelli che avevano già raggiunto il limite di servizio, stabilito dalla legge precedente, potevano ottenere la loro giubilazione, secondo la legge antica. Quindi anche in quella occasione fu fatta una riserva pei diritti acquisiti. Vedete dunque che la Camera è sempre andata molto guardinga nel dar forza retroattiva ad una legge. Certamente, quando la legge favorisce gli individui, il principio della retroattività è applicato con larghezza; ma, quando si tratta di imporre nuovi aggravii, bisogna esser molto cauti nell'applicare la retroattività. Quando la necessità della difesa nazio-

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

nale lo richiede, si può far tutto, e quindi anche applicare quel principio, benchè importi nuovi aggravii; ma questo non mi pare proprio il caso nostro. Dunque io pur non proponendo alcuna speciale modificazione, dichiaro che non sono punto disposto a votare quell'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, metto ai voti l'articolo 170, con le modificazioni proposte dalla Commissione e ne do nuovamente lettura:

« L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito per i sott'ufficiali in congedo illimitato a senso dell'articolo 133, è applicato ai sott'ufficiali sotto le armi alla data del 1° luglio 1882.

« Il disposto dell'articolo 126 e quello del 2° capoverso dell'articolo 129 della presente legge è applicato ai militari di 2^a categoria delle classi ascritte al 1° luglio 1882 all'esercito permanente, ed il disposto dell'articolo 126 è applicato anche alle classi di 2^a categoria ascritte alla data stessa alla milizia mobile della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito.

« La riduzione del servizio sotto le armi a 4 anni per la cavalleria ed a due anni per il treno, stabilita dall'articolo 125 della presente legge, è applicabile soltanto a coloro che saranno ascritti all'esercito dopo la pubblicazione della presente legge. »

(È approvato.)

MOCENNI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MOCENNI, relatore. Prima di passare ad altro, io ho il debito, come relatore, di osservare che per la modificazione fatta all'articolo 159 della legge, in seguito a proposta dell'onorevole Omodei, è necessario aggiungere all'articolo 1, dopo il numero 147, il numero 159.

PRESIDENTE. Furono anche mandate alla Commissione due proposte, dell'onorevole Sanguinetti Adolfo una, e l'altra degli onorevoli Omodei ed Ercole, i quali proponevano un terzo articolo nelle disposizioni transitorie.

Ora la Commissione, tenendo conto di quelle proposte, ha presentato il seguente articolo 3:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare di nuovo il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, coordinandolo con le modificazioni ed aggiunte fatte con la presente legge. »

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1, che rileggo:

« Agli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 18, 28, 43, 58, 60,

78, 80, 82, 86, 87, 89, 95, 96, 97, 101, 103, 111, 115, 116, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 146, 147, 159, 160, 170, 173 e 174 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato con regio decreto del 26 luglio 1876, n° 3260 (serie 2°), sono rispettivamente sostituiti i seguenti: »

(È approvato.)

Questo disegno di legge potrà oggi stesso esser votato a scrutinio segreto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER GLI STIPENDI E ASSEGNI FISSI DEGLI UFFICIALI ED IMPIEGATI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sopra gli stipendi e assegni fissi degli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Come la Camera ricorda, ieri furono approvati i primi 14 articoli di questo disegno di legge. Restarono da discutersi l'articolo 15 e le tabelle. Rileggo l'articolo 15 perchè, come ieri fu stabilito, la Commissione e il Ministero possano proporre quelle modificazioni che crederanno opportune.

« Art. 15. La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio 1883.

« Da quella data, la legge 19 marzo 1874, n° 1857, si intenderà abrogata, e s'intenderanno del pari abrogati: gli articoli 79 e 81 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito; non che gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 2° comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi-musica; la legge 22 luglio 1881, ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge. »

MAURIGI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MAURIGI, relatore. Occorre introdurre in quest'articolo due lievi modificazioni. Vanno soppresse le parole « gli articoli 79 e 81 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito; non che » perchè, mentre questa legge era in esame avanti alla Camera, l'altra che citavasi è stata abrogata, essendosi votata la nuova legge sull'ordinamento dell'esercito, e non essendo stati riprodotti gli articoli citati.

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

Di più, bisogna aggiungere dopo le parole « la legge 22 luglio 1881 » queste altre « n° 328, serie 3ª » perchè vi sono molte leggi della stessa data, e potrebbe quindi succedere un equivoco d'interpretazione.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro, d'accordo colla Commissione, presenta le seguenti modificazioni: sopprimere le parole « gli articoli 79 e 81 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito; non che » ed ove si dice « la legge 22 luglio 1881, » aggiungere le parole « n° 328, serie 3ª. »

L'onorevole Ricotti ha facoltà di parlare.

RICOTTI. Nella legge del 1874 vi era un articolo 6 col quale si stabiliva che i militari i quali per effetto di leggi precedenti avessero goduto di uno stipendio o di una indennità superiore a quelli stabiliti nella nuova legge, li conservassero fino a che per promozione fossero venuti a fruire di uno stipendio o d'una indennità maggiore.

In questa legge siffatta disposizione non è ripetuta, e tuttavia può succedere che alla promulgazione di questa legge taluno venga a trovarsi nel medesimo caso. Credo che saranno pochissimi, ma ci sarà pure qualcuno che verrà a perdere in confronto delle indennità che attualmente percepisce. Io non faccio su questo riguardo una proposta concreta; soltanto espongo l'inconveniente, perchè mi pare sia regola di giustizia rispettar sempre i vantaggi acquisiti, e non togliere un tanto a quelli che per effetto di leggi precedenti avevano una situazione finanziaria migliore di quella che fa adesso la legge nuova. Ripeto che saranno pochissimi i danneggiati, e che quindi la cosa non ha grande importanza finanziaria.

MINISTRO DELLA GUERRA. Si è pensato a questo caso, onorevole Ricotti. Io conosco uno che si trova nella posizione accennata dall'onorevole Ricotti, ma c'è per questi una nota apposita, in fine della pagina sedici.

RICOTTI. Va bene, ma ce ne sono anche degli altri nello stesso caso, e pei quali è pure giustizia il provvedere nello stesso modo.

Come ha osservato l'onorevole ministro, si fa una sola eccezione a pagina 16, e questa pel capo attuale dello stato maggiore che colla legge ora vigente aveva 8000 lire d'indennità e colla nuova legge ne avrebbe soltanto 7200; e questo io lo trovo giustissimo. Ma ciò diventa meno giusto allorchè non si adotta una massima generale. Vi sono degli altri che non sono compresi nell'annotazione della pagina 16, per cui sarà meglio adottare una formola generale, perchè altrimenti questa stessa misura speciale diverrebbe un'ingiustizia.

Io perciò proporrei che, pur rimanendo inalterato il testo della legge, invece della nota a pagina 16, la quale dice: « la maggiore indennità di carica di lire 8000 ora assegnata al capo di stato maggiore dell'esercito, ecc., » si esprimesse la massima in una formola più generale. Ma mi riservo di fare questa proposta alla tabella 4ª.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo secondo le modificazioni presentate dal ministro e dalla Commissione:

« La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1883.

« Da quella data, la legge 19 marzo 1874, n° 1857 si intenderà abrogata, e s'intenderanno del pari abrogati gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 2° comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi-musica; la legge 22 luglio 1881, n° 328, serie 3ª, ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DI DISEGNI DI LEGGE GIÀ APPROVATI PER ALZATE E SEDUTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un membro della Commissione per le circoscrizioni elettorali politiche; votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva, e di milizia territoriale; provvedimenti in favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; facoltà al Governo di prorogare i trattati di commercio, e navigazione conclusi con la Germania, Inghilterra, Spagna, Svizzera e Belgio.

DEPRRTIS, presidente del Consiglio. Io credo che per errore sia stata iscritta nell'ordine del giorno d'oggi anche la votazione per la nomina di un commissario per le circoscrizioni elettorali politiche, perchè mi ricordo che nell'ultima tornata nella quale si è parlato di questa nomina, io ho proposto che questa votazione fosse rimandata a venerdì, motivando la proposta, perchè alcuni dei nostri colleghi, assenti per la inaugurazione della ferrovia del Gottardo, si sarebbero trovati presenti per la tornata di venerdì, e così la Camera sarebbe stata più numerosa per questa votazione.

Io insisto su questa mia preghiera, la quale, se non mi sono ingannato, fu approvata dalla Camera; quindi vorrei che la votazione per la nomina di uno dei componenti la Commissione per le circoscrizioni elettorali politiche fosse rimandata a domani, e che oggi si votassero gli altri disegni di legge già approvati dalla Camera; uno dei quali, quello che riguarda i trattati di commercio, è non solo urgente, ma urgentissimo; perchè, non solamente deve essere ancora approvato dal Senato, ma deve essere approvato in tempo, perchè si possano poi stabilire coi Governi interessati i trattati di proroga delle convenzioni vigenti.

PRESIDENTE. Dunque il presidente del Consiglio propone, che la votazione per la nomina di un membro della Commissione per le circoscrizioni politiche sia rimandata a domani. Intanto si procede alla votazione delle leggi che sono state già enumerate.

MASSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSARI. Io non ho nessuna obiezione a fare alla proposta del presidente del Consiglio, vorrei però sapere due cose dall'onorevole presidente della Camera; in primo luogo se la Camera realmente abbia deliberato di porre all'ordine del giorno la nomina del commissario per le circoscrizioni elettorali per quest'oggi...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io dissi per venerdì; ho buona memoria.

MASSARI. È uno schiarimento che io ho chiesto. L'altra domanda che io faccio è questa. Vedo che ci sono le urne per 4 votazioni e nell'ordine del giorno non vedo indicata la votazione che di 3 leggi sole.

PRESIDENTE. La quarta legge da votarsi sarebbe quella di cui abbiamo or ora esaurita la discussione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sicuro è quello del reclutamento.

Risponderò due parole all'onorevole Massari. Potrebbe essere che la Camera, prima che io prendessi la parola, avesse votato diversamente; ad ogni modo io rinnovo la mia preghiera nella seduta di oggi.

Quanto ai disegni di legge da votarsi, pei quali l'onorevole Massari vede apprestate 8 urne, lo che vuol dire per 4 leggi, osservo che, oltre alle tre leggi che sono qui indicate, vi è quella sul reclutamento dell'esercito, che fu ultimata testè votando il terzo articolo relativo al coordinamento.

Quanto alla legge in discussione sugli stipendi, la discussione non è ancora finita.

MASSARI. Io ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha voluto darmi a nome del presidente della Camera. *(Si ride)*

PRESIDENTE. Si procede dunque alla votazione sulle leggi seguenti: Modificazione della legge sul reclu-

tamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva, e di milizia territoriale; Provvedimenti in favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; Facoltà al Governo di prorogare i trattati di commercio e navigazione conchiusi colla Germania, Inghilterra, Spagna, Svizzera e Belgio; Modificazioni della legge sul reclutamento.

Prego gli onorevoli deputati di venire alle urne di mano in mano che sono chiamati dal segretario.

(Il segretario Guiccioli fa la chiama.)

Si lasciano le urne aperte. Il nome degli assenti, senza regolare congedo, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

ANNUNZIO DI DOMANDE D'INTERROGAZIONI E D'INTERPELLANZE DEI DEPUTATI BONGHI, VOLLARO E MORANA.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, gli rammento che ieri egli ha dichiarato che oggi avrebbe detto se, e quando poteva rispondere all'interrogazione dell'onorevole Bonghi. Si trova ora nel caso di rispondere?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO DELL'INTERNO. Per essere più sicuro, fisserei la tornata di lunedì, se l'onorevole Bonghi acconsente.

BONGHI. Io vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio, o di permettermi di dire ora le poche parole che debbo dire, o di voler stabilire un altro giorno per lo svolgimento della mia interrogazione, dappoichè lunedì mi sarà impossibile di trovarmi in Roma.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Allora martedì se vuole. *(Si ride)*

BONGHI. Piuttosto mercoledì mattina.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sta bene, mercoledì mattina.

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito per la seduta di mercoledì lo svolgimento dell'interrogazione dell'onorevole Bonghi.

Vi è poi un'altra domanda d'interrogazione presentata dall'onorevole Vollaro. Ne do lettura:

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro degli affari esteri sulla nostra politica in Egitto dopo gli ultimi avvenimenti. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di volerne dare avviso al suo collega il ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ne darò avviso al mio collega degli affari esteri.

PRESIDENTE. È giunta in questo momento alla Presidenza un'altra domanda d'interpellanza dell'onorevole Morana, che è così concepita:

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

« Il sottoscritto desidera di interpellare gli onorevoli ministri delle finanze e della giustizia, sul disastro avvenuto in Palermo e sulle cause che hanno potuto farlo verificare. »

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dare avviso ai suoi colleghi, delle finanze e della giustizia, di questa domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mancherò.

SI STABILISCE DI PORRE NELL'ORDINE DEL GIORNO PER LUNEDÌ IN PRINCIPIO DI SEDUTA LO SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE DELL'ONOREVOLE FAZIO ENRICO.

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico presentò un disegno di legge per concedere il voto elettorale politico a tutti gli elettori amministrativi. Questo disegno di legge fu ammesso alla lettura dagli uffici. Domando ora all'onorevole presidente del Consiglio quando egli creda che possa essere svolto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si potrebbe svolgere lunedì, in principio di seduta.

PRESIDENTE. Non sorgendo obiezioni, rimarrà così stabilito.

PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI SUL BILANCIO DI DEFINITIVA PREVISIONE DELL'ENTRATA E DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martini Ferdinando a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MARTINI FERDINANDO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di definitiva previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'anno 1882. (V. *Stampato*, n° 297-A, allegato VII.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito pure l'onorevole Branca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BRANCA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sullo stato di definitiva previsione della entrata per l'anno 1882. (V. *Stampato*, numero 297-A, allegato VIII.)

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER GLI UFFICIALI, PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA, PER GLI UOMINI DI TRUPPA E PEI CAVALLI DEL REGIO ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito.

Gli articoli sono già stati approvati; ora passeremo alla discussione delle relative tabelle.

Si dà lettura della tabella prima.

FERRINI, segretario, legge:

TABELLA I.

Stipendio ed indennità d'arma annuale per gli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	STIPENDIO	INDENNITÀ D'ARMA		INDENNITÀ ANNUA personale
		Artiglieria, Genio, Cavalleria	Carabinieri reali	
Generale d'esercito	15,000	»	»	3,000
Tenente generale	12,000	»	»	»
Maggior generale	9,000	»	»	»
Colonnello	7,000	400	2,200	»
Tenente colonnello	5,200	300	2,100	»
Maggiore	4,400	300	1,900	»
Capitano	3,200	300	1,500	»
Tenente	2,200	200	1,100	»
Sottotenente	1,800	200	800	»

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

« *Annotazioni.* — 1° Alla indennità d'arma stabilita per gli ufficiali d'artiglieria, genio e cavalleria hanno anche diritto gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), gli ufficiali medici e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei Reali principi. »

PRESIDENTE. A questa annotazione vi è un emendamento dell'onorevole Compans del seguente tenore:

« Propongo la seguente aggiunta: dopo le parole « gli ufficiali medici » si aggiungano « gli ufficiali veterinari. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Compans ha allora facoltà di svolgerlo.

COMPANS. La ragione che m'indusse a presentare l'aggiunta di cui ha dato lettura l'onorevole presidente è assai semplice, poichè basta la considerazione che gli ufficiali veterinari appartengono di fatto, per la natura speciale del loro servizio, alle armi combattenti a cavallo, e quindi dovendo essi sopportare le identiche spese ed i medesimi aggravii, ai quali sono sottoposti gli ufficiali appartenenti a dette armi, la logica e l'equità consiglierebbero che non si facesse loro un trattamento diverso, ma che fruissero di eguali assegnamenti. Non modificandosi la tabella I per quanto concerne gli ufficiali veterinari si verrebbe a costituire una flagrante disparità di trattamento verso un personale altamente benemerito, e si spingerebbe all'ultimo limite del credibile il pregiudizio che c'è tuttora, che cioè il veterinario non abbia ragione di dolersi vedendosi trattato ad una stregua completamente opposta a quella degli altri ufficiali dell'esercito che si trovano in pari condizioni di servizio. Vi par possibile, od almeno ragionevole, che in questi tempi di progresso, si debba agire in tal modo? Ma quali sono adunque i titoli di demerito che possano aver consigliato di porre gli ufficiali veterinari in cosiffatta condizione d'inferiorità di fronte agli altri corpi?

In verità non so trovarli, a meno che si partecipi in buona fede all'opinione di coloro i quali, ignari affatto dei grandi progressi della scienza zoiatrica, dimentichi dei segnalati servigi ch'essi prestano alla economia nazionale ed all'esercito, dimentichi dei lunghi e gravi studi che compiono presso le Università o le scuole superiori, e dei molteplici sacrifici ai quali sono sottoposti per raggiungere il grado di sottotenenti, ritengono ancora che l'ufficiale veterinario non sia già un dottore munito di laurea, ma semplicemente un empirico patentato, od un *maniscalco*, come ritenevano i nostri vecchi generali, e come purtroppo si tentò recentemente insinuare in una colta e civile città del regno. Ma se volessimo

referirci ai tempi antichi, converrebbe pur ricordare che allora i medici addetti alle truppe, il personale sanitario in genere, si designava col pomposo titolo di *febotomi*, e se oggi si riconobbe atto doveroso rialzare il prestigio dei medici militari, che pur sono tanta parte della scienza medica moderna, non si comprende il perchè non si voglia eziandio ai medici veterinari assegnare nelle debite proporzioni, che le esigenze del servizio esigono, quel posto e quell'importanza che loro si compete di buon diritto. Approvando la proposta mia, di assegnare cioè agli ufficiali veterinari, le indennità speciali delle armi a cavallo, farete, o signori, opera che risponde all'equità, imperocchè essi convivono cogli stessi ufficiali che la percepiscono, fra i quali i medici dei reggimenti, ed al pari degli altri i veterinari dividono le fatiche delle marcie, delle grandi manovre, e del campo.

Mentre agli ufficiali medici si concede l'indennità d'arma, l'indennità cavalli, e si assegna loro la razione foraggio, ponendoli per tal guisa in grado di mantenersi esercitati nell'equitazione, perchè mai dovranno negarsi questi diritti agli ufficiali veterinari, pei quali l'uso del cavallo è strettamente unito alla specialità del servizio cui debbono attendere? E così avviene ch'essi non potendo cavalcare che 30 o 35 giorni al massimo in tutto l'anno (durante le grandi manovre) non siano, quando l'eventualità si presenta, troppo famigliari col cavallo, senza tener conto che in quelle circostanze il cavallo di truppa destinato all'ufficiale veterinario, è quasi sempre il peggiore, e che tutti rifiutano. Del resto, o signori, la proposta mia, è pur avvalorata dai precedenti, e valga il ricordarvi come prima del 1862 ai veterinari fossero corrisposte e l'indennità cavalli, e la razione foraggio, ragione per cui trattandosi oggi di migliorare la condizione in genere e sotto diversi aspetti degli ufficiali tutti, non sarebbe spiegabile che si escludessero dai nuovi vantaggi i soli veterinari, non accordandosi loro neppure quelle agevolanze che in passato si riteneva opportuno di concedere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. Bisogna considerare che anche i veterinari profittano degli aumenti di stipendio, come gli altri ufficiali. Non è stata riconosciuta la necessità di questa parificazione, perchè in fine dei conti essi non sono nella stessa condizione, per esempio, dei medici. È vero che anch'essi hanno fatto degli studi, ma l'apprezzamento che si è fatto nello stabilire gli stipendi ci ha condotti soltanto a quanto venne proposto, nè crederei di doverlo cambiare.

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Compans.

COMPANS. A me pareva che l'aver accennato come questi ufficiali prestassero servizio effettivo nelle armi a cavallo bastasse per dimostrare la necessità che il loro stipendio complessivo fosse assimilato a quello degli ufficiali coi quali si trovavano a contatto ed ascritti allo stesso corpo. Le spiegazioni avute dall'onorevole ministro mi provano una volta di più ch'egli ritiene siavi una grande disparità di condizione tra gli ufficiali medici e gli ufficiali veterinari, e quindi come occorra fare e sia giustificata una disparità di trattamento fra gli uni e gli altri. Mi duole, onorevole signor ministro, di non poter consentire nella sua opinione, in massima, come non posso del pari partecipare, nei singoli particolari, gli apprezzamenti emessi in proposito.

Dandosi indennità per ragioni di servizio a cavallo agli ufficiali del genio, del treno, del commissariato, dell'artiglieria, ai medici devesi per analogia di servizio non solo, ma per specialità ed esclusività quasi di incombenze presso i cavalli dell'esercito, tanto più assegnare uguali indennità ai veterinari. E se qual titolo speciale di merito, tenete conto agli ufficiali medici della laurea ottenuta, o perchè non vorrete dare un qualche valore alla laurea che i veterinari conseguirono alle Università od alle scuole superiori di medicina veterinaria, che in questo recinto vennero non una, ma parecchie volte designate come i più alti istituti dell'insegnamento zoiatrico in Italia? Dunque i cinque anni di studi compiuti presso le scuole superiori non solo non saranno riconosciuti nel determinare la pensione dei veterinari, come invece si tien conto degli anni universitari pei medici militari, ma non varranno neppure per conferire ai veterinari durante il servizio effettivo i diritti e le agevolanze che fruiscono gli ufficiali medici.

In conclusione non posso trovare abbastanza fondate le ragioni che si adducono per giustificare la disparità di trattamento a danno dei veterinari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO DELLA GUERRA. Lo stipendio è uguale per tutti; l'indennità d'arma è ragguagliata alla spesa maggiore che taluni ufficiali devono sostenere. Ora, per quanto i veterinari facciano il loro servizio nelle armi a cavallo, non si trovano però nelle condizioni degli ufficiali di dette armi, i quali devono avere due cavalli. Questa è la ragione per cui si è fatta questa distinzione.

COMPANS. E i medici?

MINISTRO DELLA GUERRA. Ma i medici fanno il loro servizio a cavallo in guerra.

COMPANS. Ma scusi, mi sento in obbligo di aggiungere una sola parola, poichè quando si tratta di tutelare i diritti di una classe di cittadini, ovvero, come nel caso presente, di un personale che rende segnalati servigi all'esercito, è bene di spiegarci chiaramente.

L'onorevole ministro osserva che i medici in tempo di guerra fanno il servizio a cavallo. Ma io non dubito che l'onorevole ministro ammetterà meco che anche i veterinari debbano prestare continuo servizio a cavallo in tempo di guerra, anzi le attribuzioni dirette di codesti ufficiali, essendo la cura costante di tutto quanto riflette l'igiene dei cavalli, ed un immediato soccorso sul campo alle ferite ricevute, od a qualunque eventualità possa loro capitare, ne avviene naturale la conseguenza ch'essi trovinsi al momento dell'azione a portata delle armi a cavallo combattenti, come effettivamente si trovano sempre.

La loro assenza dal sito del combattimento, il che avverrebbe ove non avessero il cavallo, col rendere meno pronti o difficili i soccorsi, talvolta impossibili, paralizzerebbe in gran parte l'opera proficua e salutare degli ufficiali veterinari, rendendo così quasi inutile la istituzione di un corpo che pel passato in ogni circostanza, sia in pace, sia sul campo di battaglia si segnalò per abnegazione, per coraggio, e pei servizi resi. Ed è perciò che io rinnovo vivissima preghiera all'onorevole ministro, affinché tenga nel debito conto questo personale, ponendolo sotto ogni aspetto in condizioni tali da soddisfare il loro legittimo amor proprio, i loro bisogni, ed in pari tempo rispondere alle molteplici esigenze del servizio militare loro affidato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA GUERRA. È stabilito che ai veterinari si dà il cavallo di truppa e questo è loro assegnato. Essi si trovano quindi in miglior condizione di quella in cui sarebbero messi se dovessero provvedersi di cavallo con mezzi propri; poichè, se loro si accordassero le razioni foraggio e l'indennità cavalli, dovrebbero provvedersi direttamente di cavalli e quindi si troverebbero in condizioni molto peggiori.

PRESIDENTE. L'onorevole Compans insiste nel suo emendamento?

COMPANS. Mi rincresce, ma insisto a mantenerlo.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

MAURIGI, relatore. La Commissione è dolente, malgrado tutta la simpatia che possa avere per i veterinari, di non poter accettare la proposta dell'onorevole Compans, soprattutto perchè, se questa proposta fosse ammessa, le conseguenze logiche che ne

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

deriverebbero porterebbero un aumento di spesa di circa 250,000 lire all'anno.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento proposto dal deputato Compans che non è accettato dal ministro, nè dalla Commissione.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvato.)

Si continua la lettura delle annotazioni alla tabella I:

« 2° I colonnelli investiti per decreto reale di funzioni inerenti al grado di maggiore generale conservano l'indennità stabilita per l'arma dalla quale provengono. »

MAURIGI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MAURIGI, relatore. In quest'alinea, come in parecchi altri, bisogna sostituire alle parole: « i colonnelli investiti per decreto reale di funzioni inerenti al grado di maggiore generale, » queste altre: « i colonnelli brigadieri. »

Questa è una conseguenza dell'ultima legge votata la quale ha creato questa nuova posizione, beninteso che l'onorevole ministro della guerra ha avuto la bontà di dichiarare alla Commissione che l'essere investito delle funzioni di brigadiere non altererà le regole normali d'avanzamento, per i colonnelli in genere; i colonnelli brigadieri concorreranno con gli altri colonnelli, e non sarà un gradino obbligatorio per il passaggio a maggior generale.

PRESIDENTE. Dunque viene proposta dall'onorevole Commissione la seguente modificazione, che è accettata dal ministro:

« I colonnelli brigadieri conservano l'indennità stabilita per l'arma dalla quale provengono. »

Chi approva quest'emendamento si levi.

(È approvato.)

Si continua la lettura.

FERRINI, segretario, legge:

« 3° Agli ufficiali riformati o rivotati, che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione uguale ad un trimestre dello stipendio ond'erano provveduti al momento della riforma o della rivotazione. »

(È approvato.)

« 4° I tenenti colonnelli destinati effettivi a reggere un comando od un servizio cui dovrebbe essere preposto un colonnello ne percepiscono lo stipendio e tutti gli assegnamenti. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone la soppressione di quest'annotazione quarta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAURIGI, relatore. Quest'annotazione che l'onorevole ministro propone venga soppressa, la Commis-

sione per suo conto l'avrebbe accettata. Ma l'onorevole ministro, dopo maturi studi, ha creduto di doverla ritirare; e naturalmente trattandosi d'una proposta d'iniziativa ministeriale la Commissione se ne rimette alla Camera.

RICOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Mi spiace veramente che il ministro ritiri questo alinea. Con tale disposizione si faceva un vero progresso nelle nostre istituzioni militari, dacchè si rendeva maggiormente facile il mantenere l'uniformità di avanzamento nelle diverse armi. Ora, quando manca un comandante di reggimento di un'arma qualsiasi il ministro è obbligato a promuovere a colonnello un tenente colonnello dell'arma stessa, benchè meno anziano di altri tenenti colonnelli delle altre armi.

Invece che colla disposizione già proposta e che ora il ministro vuole sopprimere, sarebbe stato facoltativo al Ministero di destinare il tenente colonnello a comandante del reggimento senza promuoverlo di grado, in attesa che arrivasse il suo turno all'avanzamento, pur accordandogli lo stipendio da colonnello. Era questo un mezzo di più che il ministro avrebbe avuto a sua disposizione per mantenere l'uniformità nell'avanzamento nelle diverse armi, così desiderata da tutti. Sopprimendo questa facoltà naturalmente si toglie questo mezzo, e si rende quindi quasi necessaria la promozione, dacchè non volendo lasciare un tenente colonnello comandante di un reggimento colla semplice paga di tenente colonnello, si è obbligati a promuoverlo colonnello anche prima del tempo nel quale gli spetterebbe in confronto delle altre armi.

E questa non è cosa conveniente. Quindi, per conto mio, sarei stato lieto che questa facoltà fosse mantenuta. Ma dal momento che il ministro la ritira, non ho che a rassegnarmi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io devo dire le ragioni per le quali ritiro questa nota.

Questa nota si risente ancora delle prime impressioni della discussione sulla legge di ordinamento. L'articolo 8 di quella legge stabilisce che si possano anche mantenere nel grado inferiore degli ufficiali che coprono la carica devoluta al grado superiore. Ma siccome l'approvazione di quest'articolo nel senso datogli dalla Commissione, aveva nientemeno che per effetto di distruggere l'attuale nostra legge di avanzamento, così io ho creduto di non poterlo accettare che nel suo senso letterale. L'attuale legge di avanzamento stabilisce infatti l'a-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

vanzamento per arma. Sarà giusto non sarà giusto; v'è il suo pro ed il suo contro: ma tale è la legge che da 30 anni regge l'avanzamento nell'esercito; soltanto per la promozione da colonnello a maggiore generale è stabilito un ruolo unico. È anzi per questa ragione che si mantiene la posizione di colonnello brigadiere, senza di che sarebbe ben difficile applicare la legge nel suo vero spirito.

Osservo poi che questa nota, se fosse mantenuta, creerebbe dei gravi imbarazzi. Prima di tutto non sarebbe in armonia colla nostra gerarchia; abbiamo una quantità di cariche che possono essere coperte da colonnelli o da tenenti colonnelli, e quindi non si saprebbe più quale posizione dare ai titolari. In secondo luogo questa è un'imitazione di ciò che si fa in Prussia, che è in condizioni affatto diverse. Ma in Prussia non solo si danno gli emolumenti devoluti alla carica, ma vi sono dei maggiori che comandano degli squadroni, dei colonnelli che comandano battaglioni, e viceversa. Ma sarebbe strano, a mio modo di vedere, che un ufficiale, perchè si

trova, per esempio, nell'artiglieria, e perchè non vi è posto in quell'arma, restasse tenente colonnello, mentre un tenente colonnello di altr'arma, meno anziano di lui, oltre al coprire una carica superiore percepisce ancora la paga da colonnello.

È questo il motivo per cui io ho creduto di ritirare questa nota, e prego la Camera di voler consentire a questa mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone dunque che sia soppressa la quarta annotazione alla tabella 1ª, alla quale proposta non è favorevole la Commissione.

MAURIGI, relatore. No, se ne rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione della nota 4ª alla tabella n° 1.

(Dopo prova e controprova è approvata.)

Resta quindi soppressa la nota 4ª della tabella 1ª.

Metto ora ai voti la tabella n° 1.

(È approvata.)

Si passa alla tabella n° 2.

FERRINI, segretario, legge:

TABELLA II.

Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

G R A D I	NUMERO DELLE RAZIONI GIORNALIERE DOVUTE				
	Stato maggiore generale	Arma di cavalleria	Arma dei reali carabinieri	Arma di artiglieria e genio	Arma di fanteria
Generale d'esercito	6	»	»	»	»
Tenente generale	5	»	»	»	»
Maggior generale	4	»	»	»	»
Colonnello	»	4	3	2	2
Tenente colonnello	»	3	3	2	2
Maggiore	»	3	3	2	2
Capitano	»	3	2	1	»
Tenente	»	2	2	»	»
Sottotenente	»	2	2	»	»

« *Annotazioni.* — 1° Agli ufficiali superiori ed inferiori del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), agli ufficiali superiori ed inferiori delle brigate d'artiglieria a cavallo ed agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di Sua Maestà il Re e dei reali Principi, spettano le razioni foraggio dell'arma di cavalleria.

« Agli ufficiali medici spettano le razioni foraggio dell'arma d'artiglieria e genio.

« Agli ufficiali superiori commissari e veterinari spettano le razioni foraggio dell'arma di fanteria. »

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Compans propone un emendamento al n° 1, capoverso 2 dove dice: *Agli ufficiali medici aggiungere e veterinari.*

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

MAURIGI, relatore. Ma è stata già decisa la questione.

PRESIDENTE. L'onorevole Compans ha facoltà di parlare.

COMPANS. Permetta, onorevole relatore, la questione non è stata decisa, perchè testè si trattava dell'indennità d'arma, ed ora la proposta mia tende a non escludere i veterinari dal diritto alla razione foraggio. Sono dunque due cose perfettamente distinte.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io osservo all'onorevole Compans come gli ufficiali veterinari, facendo servizio nei corpi a cavallo, possono con facilità essere forniti di cavallo di servizio; cosa che non si potrebbe fare per gli altri. Si fa un vantaggio a loro ed al Governo.

Siccome infatti essi sono 163, così, se si dovessero obbligare a tenere il cavallo, bisognerebbe fornir loro l'indennità ed i foraggi, e ciò importerebbe una maggiore spesa di 100,000 lire a carico del Governo. Io pregherei dunque l'onorevole Compans di non insistere.

COMPANS. Io osserverò inoltre che ai capitani medici i quali sono ascritti ai corpi che prestano servizio a cavallo, ed a quelli pure dei reggimenti di fanteria vien distribuita la razione foraggio, mentre invece seguendosi il ragionamento dell'onorevole ministro non bisognerebbe loro concederla, poichè anche ad essi potrebbe assegnarsi un cavallo di truppa. Quindi non so rendermi ragione...

MAURIGI, relatore. E le ambulanze?

COMPANS. Lasciamo star le ambulanze. E gli ufficiali medici non si trovano forse essi pure addetti al servizio speciale delle ambulanze uomini?

Dunque, ripeto, non so capacitarmi di una tale differenza di trattamento fra due personali che hanno analogia di servizio e di attribuzioni, e se differenza potesse ammettersi, sarebbe in qualche maniera giustificata nel senso di concedere piuttosto la razione agli ufficiali veterinari anzichè agli ufficiali medici assegnati ai reggimenti di fanteria o ad altri corpi smontati.

Nè vale a convincermi della inopportunità della concessione il motivo addotto dall'onorevole ministro, che cioè in caso di necessità dovendosi provvedere dal corpo il cavallo all'ufficiale veterinario, sarà pure il corpo che penserà allora a mantenerlo, imperocchè così facendosi non vengono menomati gli argomenti da me svolti, ed indipendentemente dalle ragioni di equità, rimarrà sempre il grave inconveniente di avere, nelle eventualità di grandi manovre, od all'aprirsi di una campagna codesti ufficiali poco esperti nel cavalcare, mentre occorrerebbe

che lo fossero quanto gli altri od almeno quanto i medici.

Assegnandosi invece la razione foraggio, e l'indennità cavalli ai veterinari, essi sarebbero in grado di provvedersi un cavallo proprio, per cui addestrandosi giornalmente in tempo di pace nell'equitazione, e resi famigliari col cavallo, potrebbero in ogni evento non essere da meno degli altri ufficiali sotto questo aspetto, e certamente se ne agevolerebbe il servizio.

Del resto, l'onorevole signor ministro ben conosce quanto si vada a rilento dai comandanti di corpo nel concedere in tempo di pace l'uso dei cavalli di truppa agli ufficiali veterinari, cosicchè se non impossibile riesce loro assai difficile il mantenersi in esercizio.

Non posso quindi ritirare la mia proposta, che mi lusingo ancora di veder accolta dall'onorevole ministro e dalla Commissione.

MINISTRO DELLA GUERRA. Mi proverò ancora a vedere di convincere l'onorevole Compans. I veterinari possono profittare della scuola d'equitazione come tutti gli altri ufficiali inferiori. Quanto ai medici, devesi considerare che un ufficiale-medico oggi può essere assegnato ad un reggimento di cavalleria, domani invece ad un reggimento di fanteria. Quindi non regge l'analogia che l'onorevole Compans ha voluto trovare.

Io non ho altra osservazione da aggiungere; e non potrei accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Commissione se ammette questo emendamento.

MAURIGI, relatore. Rinnovo con dolore la dichiarazione di non poterlo accettare.

COMPANS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'annunziazione 1^a della tabella II s'intenderà approvata.

(È approvata.)

Allora si continuerà la lettura.

(Il segretario Ferrini legge:)

« 2° I tenenti generali comandanti di corpo d'armata, il capo di stato maggiore dell'esercito ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto a sei razioni di foraggio.

« I maggiori generali comandanti di divisione, comandanti di brigata di cavalleria ed aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi hanno diritto a cinque razioni di foraggio. »

MAURIGI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

MAURIGI, relatore. Anche qui avvi una leggiera variazione di forma ad introdurre, variazione che è resa necessaria dai nuovi e recenti ordinamenti. Al

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

penultimo alinea, dove si dice: « aiutanti di campo di Sua Maestà » bisogna invece dire: « aiutanti di campo generali di Sua Maestà; » e poi dove è detto: « e dei Reali principi » bisogna correggere così: « e gli aiutanti di campo dei Reali principi. »

PRESIDENTE. Dunque rileggo il 2° comma della annotazione n° 2: « i maggiori generali comandanti di divisione, comandanti di brigata di cavalleria e gli aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo dei reali Principi hanno diritto a cinque razioni di foraggio. »

Pongo ai voti l'annotazione n° 2 così emendata.

(È approvata.)

(Il segretario Ferrini legge:)

« 3° I colonnelli investiti per decreto reale di funzioni inerenti al grado di maggiore generale, hanno diritto a cinque razioni di foraggio se comandanti di brigata di cavalleria, a quattro se investiti di altro ufficio o comando. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Bisogna dire « colonnelli brigadieri. »

MAURIGI, relatore. Si rinnova varie volte questa correzione. Si deve dire: « 3° I colonnelli brigadieri hanno diritto a cinque razioni di foraggio se comandanti di brigata di cavalleria, a quattro se investiti di altro ufficio o comando. »

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo ai voti questo n° 3 delle annotazioni.

(È approvato.)

FERRINI, segretario, legge:

« 4° Ai comandanti di reggimento d'artiglieria da campagna spettano quattro razioni foraggio; a quelli dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, del genio, di pontieri, di fanteria, di bersaglieri e di alpini spettano tre razioni di foraggio.

« Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un comando di corpo d'armata, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria spettano quattro razioni di foraggio. »

(È approvato.)

« 5° Agli ufficiali superiori d'artiglieria da campagna e da montagna spettano tre razioni di foraggio.

« Agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna ed a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio. »

(È approvato.)

« 6° Agli ufficiali superiori comandanti di battaglioni alpini e agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali spettano due razioni di foraggio.

« Ai capitani dei reggimenti bersaglieri e dei reggimenti alpini, all'aiutante maggiore in 1° presso la scuola militare ed agli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° dei reggimenti di fanteria di linea, di bersaglieri ed alpini e dei battaglioni d'istruzione spetta una razione di foraggio. »

MAURIGI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, relatore. Qui vanno soppresse le parole: « Agli ufficiali superiori comandanti di battaglioni alpini » perchè costituirebbero un pleonasma, essendo gli ufficiali superiori dei battaglioni alpini compresi fra gli ufficiali superiori di fanteria.

Quindi il numero comincierebbe così: « 6° Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria aiutanti di campo, ecc. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto che si sopprimano le parole: « Agli ufficiali superiori comandanti di battaglioni alpini. »

PRESIDENTE. Sta bene.

Leggo ora un emendamento dell'onorevole Compans alla tabella II, col quale emendamento egli propone che si aggiungano al capoverso secondo di questo numero 6 queste parole: « Ai capitani di fanteria, i quali abbiano ottenuta l'idoneità negli esami di avanzamento al grado superiore verrà concessa una razione foraggio purchè ne facciano domanda e fino al giorno della loro promozione. »

COMPANS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPANS. Io credeva fosse utile assegnare il cavallo a tutti i capitani di fanteria per la mutata tattica e per le esigenze del servizio; ma siccome so che l'onorevole Ricotti intende di parlare su questo argomento, e siccome le ragioni ch'egli potrà addurre saranno tali da rendere inutile ogni osservazione per parte mia, rinunzio a svolgere quest'emendamento e cedo la mia volta di parlare all'onorevole Ricotti.

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICOTTI. Le ragioni che potrei addurre sarebbero a un di presso quelle che addurrebbe l'onorevole Compans. Però ho fatto un'aggiunta al n° 9, la quale credo sia meglio discutere quando arriveremo a quel punto, lasciando correre il n° 6 come fu modificato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque ritira quest'emendamento onorevole Compans?

COMPANS. Colla riserva fatta dall'onorevole Ricotti lo ritiro.

PRESIDENTE. Va bene. Allora pongo ai voti questo n° 6.

(È approvato.)

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

FERRINI, *segretario*, legge: « 7° Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio che loro spettano, continuano per 30 giorni e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali; ad una, se ufficiali superiori ed inferiori. »

MAURIGI, *relatore*. A questo n° 7 vi è un emendamento dell'onorevole Compans.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ci sarebbe da aggiungere l'emendamento dell'onorevole Compans che la Commissione ed il ministro accettano e che consiste nell'aggiungere dopo il comma 7° le parole: « per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia, le razioni di foraggio che loro spettano, continuano per 30 giorni. »

COMPANS. La ringrazio.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onorevole Compans relativo ai capitani dei reggimenti di fanteria e dei reggimenti di bersaglieri si aggiungerà dopo il comma 7°.

MOCENNI. Chiedo di parlare sull'ordine della discussione.

ROMEO. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni ha facoltà di parlare sull'ordine della discussione.

MOCENNI. Io prego la Camera di tener conto che tutte queste piccole variazioni non si possono fare con la massima sollecitudine, ed altresì che le votazioni, così come noi le facciamo, potrebbero condurci a qualche errore. Per conseguenza, proporrei che la Camera rimandasse tutte queste piccole variazioni e tutti questi piccoli emendamenti alla Commissione, perchè li esaminasse e dicesse, domani, quali ne accetti e quali respinga.

In tal modo la discussione sarebbe più pronta, e più sicura la compilazione della legge.

PRESIDENTE. Il che vuol dire che, per ora, si sospenderebbe la votazione della tabella II e seguenti?

MOCENNI. Precisamente.

PRESIDENTE. Infatti non si può fare diversamente. L'onorevole Romeo ha facoltà di parlare.

ROMEO. Vi rinunzio e mi associo completamente alla proposta dell'onorevole Mocenni.

PRESIDENTE. L'onorevole Mocenni, a cui si è associato ora l'onorevole Romeo, propone che si sospenda la votazione delle tabelle, e che tutti gli emendamenti presentati siano rimandati alla Commissione, perchè questa li esamini e, domani, ne riferisca.

MAURIGI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Io non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Mocenni, tanto più che vi è in

vista una grossa quistione che è stata sollevata al di fuori delle proposte della Commissione e che merita di essere discussa con la massima serenità. Però debbo dichiarare che a Roma della Commissione credo siano presenti soltanto due o tre membri.

Quindi io potrò dire il parere di questi due o tre commissari, ma non quello della Commissione, perchè Commissione non c'è. (*Si ride*) È meglio dire le cose come sono.

PRESIDENTE. Allora non si potrebbe discutere neppure domani.

Ad ogni modo, prego questi due commissari, che hanno sempre rappresentato la Commissione, di riferire in proposito.

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(*Segue la numerazione.*)

Con mio dispiacere dichiaro che la Camera non è in numero.

Domani alle ore 2 pomeridiane sarà rinnovata la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge già approvati per alzata e seduta e per la nomina del sesto commissario per la formazione delle circoscrizioni elettorali.

Non avrà più luogo la seduta mattutina per le petizioni.

La seduta è levata alle 4 40.

Ordine del giorno per la tornata di venerdì:

(*Alle ore 2 pomeridiane.*)

1° Votazione per la nomina di un membro della Commissione per le circoscrizioni elettorali politiche; Rinnovamento dello scrutinio segreto: Reclutamento ed obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva, e di milizia territoriale; Provvedimenti in favore dei danneggiati dall'uragano del 29 giugno 1881; Facoltà al Governo di prorogare i trattati di commercio e navigazione conchiusi con la Germania, Inghilterra, Spagna, Svizzera e con il Belgio; Modificazioni della legge sul reclutamento;

2° Seguito della discussione del disegno di legge sopra gli stipendi e assegni fissi degli ufficiali ed impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra;

- 3° Istituzione del tiro a segno nazionale;
- 4° Ordinamento degli arsenali militari marittimi;
- 5° Costruzione di banchine nei porti di Bari e Brindisi e di un faro nell'Isola di Vulcano;
- 6° Disposizioni relative all'emigrazione;
- 7° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere e officine;
- 8° Modificazioni delle leggi di registro e bollo e della tariffa giudiziaria;
- 9° Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;
10. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea;
11. Riforma della legge provinciale e comunale;
12. Modificazioni della legge sulle opere pie;
13. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;
14. Restituzione dell'ufficio di pretura in Monterotondo;
15. Costituzione in mandamento del comune di Villarosa;
16. Ordinamento degli archivi nazionali;
17. Convalidazione del regio decreto concernente l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;
18. Acquisto dello stabilimento dei Granili in Napoli e retrocessione al Governo dell'opificio di Pietrarsa;
19. Convenzione per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure;
20. Riordinamento del servizio postale e commerciale marittimo della Sardegna;
21. Disposizioni circa i procedimenti formale e sommario;
22. Compatibilità dell'ufficio di deputato con quello di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
23. Trattamento di riposo degli operai permanenti e dei lavoranti avventizi della regia marina;
24. Aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botti.